

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste  
e telecomunicazioni, marina mercantile)

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1954

(27<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDI

del Vice Presidente ROMANO DOMENICO

### I N D I C E

#### Disegno di legge:

« Disposizioni per le concessioni di viaggio  
sulle ferrovie dello Stato » (245) (Seguito  
della discussione e rinvio):

PRESIDENTE, <i>relatore</i> Pag. 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471
AMIGONI . . . . . 465, 471
BARBARO . . . . . 464
BUSONI . . . . . 463, 464
CANEVARI . . . . . 463, 469, 470
CAPELLINI . . . . . 470
CERABONA . . . . . 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469
ROLLALANZA . . . . . 463, 464, 465, 468, 470
FOCACCIA . . . . . 465
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . . 465, 466, 467, 468, 469, 470
MASSINI . . . . . 962, 465, 467, 468
PORCELLINI . . . . . 464, 467, 469
SANMARTINO . . . . . 468
TERRAGNI . . . . . 470
VACCARO . . . . . 463, 464, 470
ZANE . . . . . 464

La seduta è aperta alle ore 11,10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Busoni, Canevari, Caporali, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crollalanza, Flecchia, Focaccia, Massini, Molinari, Porcellini, Rizzatti, Romano Domenico, Sanmartino, Terragni, Vaccaro e Voccoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Buizza è sostituito dal senatore Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti Mannironi.

PORCELLINI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato » (245).

PRESIDENTE, *rerelare*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del seguente disegno di legge: « Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato ».

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo concordato del quale vi ho dato comunicazione nella seduta del 28 luglio scorso.

### TITOLO V.

BIGLIETTI DI VIAGGIO A TARIFFA RIDOTTA.

#### Art. 11.

I biglietti di viaggio a tariffa ridotta prevista per la concessione speciale C, sono concessi:

1° secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente

legge ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 5 e 7:

a) ai Ministri e Sottosegretari di Stato per i trasporti, in carica e usciti di carica, per le rispettive famiglie;

a-bis) al personale previsto dalle legge, per il servizio presso il Gabinetto del Ministero dei trasporti e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato per i trasporti e alle rispettive famiglie;

b) ai Parlamentari, dopo la cessazione del mandato, in numero di ventiquattro ogni anno, usufruibili anche dai membri delle rispettive famiglie.

La detta concessione si applica soltanto a favore dei membri della Costituente e della successiva legislatura, nonchè a favore dei Parlamentari che, a norma dell'articolo 22 della presente legge hanno diritto alla carta di libera circolazione.

c) al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ai Vice-direttori generali delle Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in carica ed usciti di carica e per le rispettive famiglie;

d) ai Consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto del Ministro dei trasporti, in carica ed usciti di carica, per le rispettive famiglie;

e) al personale in attività di servizio ed a riposo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed alle rispettive famiglie;

f) al personale in attività di servizio ed a riposo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed alle rispettive famiglie;

g) al personale in attività di servizio ed a riposo dell'Avvocatura dello Stato ed alle rispettive famiglie;

2° al personale di ruolo di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie di navigazione ed aeree e di altre Imprese di trasporto, nazionali od estere, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'articolo 7, punto 3°, sub c) ed alle rispettive famiglie, nei limiti stabiliti dai detti accordi.

È nell'animo dei proponenti di questo provvedimento di creare una omogenea sistemazione per tutte queste concessioni di biglietti di viaggio a tariffa ridotta. A proposito di questo articolo, desidero ricordare dei precedenti. Nel 1885, si stabilì per gli spostamenti delle Forze armate, che alle ferrovie private sarebbe stata corrisposta una somma pari al costo marginale del servizio, cioè a dire corrispondente al costo vivo delle spese di trazione, di consumo del materiale e di esercizio. Dopo lunghi dibattiti tale costo venne determinato nella misura del 30 per cento delle tariffe allora praticate. Inoltre il famoso allegato F del 1865, pubblicato poi solo nel 1873, aveva stabilito che gli impiegati di Stato dovessero viaggiare sulle reti ferroviarie italiane con una riduzione la quale — sempre in base alla valutazione del costo marginale calcolando che si trattava di una massa notevole di utenti — era stata stabilita al 50 per cento. E tuttora gli impiegati di Stato godono di una siffatta riduzione.

Dopo questi precedenti apparirà evidente la ragione per la quale si è deciso di estendere concessioni di questa natura a coloro che hanno rapporti diretti con lo Stato nonchè alle loro famiglie.

MASSINI. Mi sembra che la lettera a-bis) conceda con troppa larghezza questi biglietti a riduzione.

PRESIDENTE, *relatore*. Si tratta di impiegati che vengono equiparati al personale dello Stato anche se non sono nei ruoli organici; in questo caso hanno diritto alla concessione solamente nel periodo in cui prestano il servizio. Per maggior chiarezza nella lettera a-bis) si potrebbe sostituire alle parole « per il servizio », le altre « in servizio ».

Se non si fanno osservazioni, metto anzitutto ai voti tale modificazione alla lettera a-bis. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

CERABONA. In merito al paragrafo b) desidero che la Commissione esamini l'opportunità di estendere anche agli ex Consulteri nazionali queste concessioni semi-gratuite.

PRESIDENTE, *relatore*. Si è adottato il principio di escludere coloro che non fossero stati eletti a suffragio popolare, per non creare inconvenienti.

CERABONA. Non comprendo come si possano trascurare coloro che fecero parte della Consulta nazionale, quando questo titolo venne ben considerato a proposito della progettata riforma del Senato. A mio avviso la Consulta nazionale dovrebbe essere maggiormente valorizzata, soprattutto poi dai democratici. Negare la sostanziale democraticità dell'origine della Consulta, vale quanto negare la democraticità del nostro Stato. Non si può dimenticare infatti che alla Consulta dobbiamo la legge elettorale della Costituente e la legge per il *referendum* istituzionale. Ci dobbiamo formalizzare sul fatto che le cariche non furono elettive? Mi parrebbe offensivo seguire questo criterio, perchè la nostra stessa Repubblica si fonda su quell'organismo.

Nè poi si tratterebbe di un gran numero di persone, giacchè i Consultori furono quasi tutti riconfermati nelle elezioni dell'Assemblea Costituente, e ciò sta a dimostrare, tra l'altro, la bontà delle persone scelte.

BUSONI. Non ne faccio una questione fondamentale, ma sono della stessa opinione del senatore Cerabona. La Consulta nazionale sostituì la Camera ed il Senato, che non potevano funzionare perchè il Corpo elettorale non era in condizioni di esprimere, mancando una legge elettorale, la propria volontà. I Consultori furono nominati previa indicazione dei Partiti, ma è in sostanza quello che avviene anche oggi, con le elezioni, con la differenza che i Partiti allora indicarono senz'altro i loro uomini migliori.

VACCARO. Anche considerando apprezzabile il principio che muove i nostri colleghi nel proporre questo emendamento, credo che esso non sia opportuno soprattutto per la ragione che la Consulta nazionale non fu un Corpo elettivo.

CANEVARI. Sono favorevole all'emendamento del senatore Cerabona. Non posso dimenticare infatti che la Consulta è stata il

consesso che ha dato vita all'Assemblea Costituente, e, prima che alla Costituente, alla Repubblica italiana, perchè il pronunciamento popolare per la Repubblica è stata una conseguenza della legge preparata dalla Consulta.

Molti di noi hanno fatto parte di quell'Assemblea, che ha dato un esempio di preparazione legislativa, quale, senza offesa per nessuno, non hanno dato le legislature successive. Serietà delle discussioni, argomenti solenni e per valore e per importanza, tali sono state le caratteristiche dei lavori della Consulta.

Pertanto credo mio dovere approvare questo emendamento, con il quale si ripara ad un errore di valutazione e con cui si dà un riconoscimento che avrebbe dovuto essere solenne, quale lo volle dare lo stesso Comitato che, preparando la riforma del nostro Senato, si trovò d'accordo con il presidente De Nicola nell'attribuire alla qualifica di Consultore nazionale lo stesso valore di quello di Parlamentare di qualsiasi altra legislatura successiva al 1946.

CROLLALANZA. Mi rendo conto della richiesta avanzata da quella parte della Commissione; sotto un certo punto di vista la trovo anche logica e comprendo anche l'adesione del senatore Canevari.

Accettando però questo principio, dovremo anche consacrare la validità delle legislature della Camera dei fasci e delle corporazioni. È stata portata infatti la considerazione, invero apprezzabile, che, se vi è stata una Assemblea Costituente e se vi sono state delle legislature successive a quella, ciò è dovuto proprio al lavoro della Consulta. Si sostiene in altri termini che, essendo in vigore leggi elaborate da quell'Organo, non si capisce per quale ragione il consesso che le ha votate non debba avere un riconoscimento.

Ma siffatto ragionamento deve valere anche per la Camera dei fasci e delle corporazioni, che, a suo tempo, approvò una vasta ed importante serie di leggi, tuttora facenti parte della nostra legislazione.

La Commissione forse potrà non essere d'accordo con me — e non me ne meraviglierei — . . .

BUSONI. La Camera dei fasci e delle corporazioni fu un Organo al servizio della dittatura . . .

CROLLALANZA. ... e i Consultori nazionali sono stati indicati da un Comitato ristretto di persone autorevolissime e pregevolissime quanto volete, ma non già dal Corpo elettorale sovrano. Quindi, se anche può sembrare comodo in certo momento non apprezzare le mie considerazioni, resta il fatto che se si fosse d'accordo di mettere sullo stesso piano delle legislature elette a suffragio popolare, la Consulta nazionale, per il principio che tutti i cittadini sono uguali di fronte alle leggi e che non bisogna procedere con leggi discriminatorie — appartenenti ormai ad un periodo storico superato — bisognerebbe inserire anche i consiglieri nazionali, alcuni dei quali, fra l'altro, hanno avuto la riprova della fiducia del Corpo elettorale anche nelle legislature successive al 1946.

Per queste ragioni sono contrario all'emendamento del senatore Cerabona.

BARBARO. Mi associo alle considerazioni del collega Crollalanza.

CERABONA. Secondo me questa è una questione di grandissima importanza. Io trovo consequenziale il ragionamento del senatore Crollalanza, ma non quello dell'amico Vaccaro. I democristiani hanno collaborato con noi per la creazione della Consulta, vi hanno partecipato. Adesso non capisco perchè vogliono disconoscerla. Eppure essa fu tra gli organismi che hanno dato all'Italia l'attuale regime democratico. L'Italia era stata sconvolta, mancavano le liste elettorali, mancavano gli enti locali, mancava tutto. A ridare organizzazione e vita all'Italia furono i membri della Consulta, della quale fecero parte i Gronchi, i De Gasperi, i Togliatti.

Ecco perchè io dico che se il senatore Crollalanza farà bene ad astenersi, non un solo democratico cristiano dovrebbe votare contro questa mia proposta. Sarebbe l'offesa più grande che voi potreste fare alla democrazia e all'Italia.

VACCARO. Noi democristiani ed io particolarmente abbiamo il massimo rispetto della Consulta, ma mi sembra che in questo momento si stia ingigantendo la questione. Se incominciamo a far di queste questioni in una legge

come questa, non so dove potremmo arrivare in seguito. D'altra parte è evidente che se noi riconosciamo dei diritti ai membri della Consulta, dovremmo poi aderire anche alla richiesta del senatore Crollalanza.

ZANE. Desidero ricordare che la III disposizione transitoria della Costituzione non contempla come legislatura pari alle altre il periodo della Consulta.

PRESIDENTE, *relatore*. Questo non è del tutto esatto, poichè nella III disposizione si fa un richiamo alla Consulta, stabilendo che che sono nominati senatori « i membri dei disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta nazionale ».

PORCELLINI. Io mi meraviglio che non si riesca a raggiungere l'accordo su questo argomento, dato che nessuno di noi vuol togliere valore alla Consulta. Ora se non si vuol mettere in discussione l'importanza di questo organismo, si deve accettare la nostra proposta.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Cerabona al paragrafo b). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova non è approvato).*

BUSONI. Io credo che la dizione del secondo comma del punto b) potrebbe essere semplificata e resa più chiara. Basterebbe infatti dire che: « La detta concessione si applica soltanto a favore dei membri della Costituente e delle successive legislature ». In tal modo andrebbe soppressa l'ultima parte, che è pleonastica.

PRESIDENTE, *relatore*. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Busoni. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

CERABONA. In merito alla lettera d), osservo che potrebbero essere ammessi a beneficiare della disposizione i Consiglieri di amministrazione del periodo fascista. È vero che

siamo in regime di libertà e di democrazia, ma non dobbiamo reintegrare lo stato fascista. Propongo quindi che la disposizione sia limitata ai Consiglieri di amministrazione successivi al periodo fascista.

CROLLALANZA. Io non posso essere d'accordo con quanto chiede il collega Cerabona, che evidentemente vuol riaffermare in questa legge disposizioni di carattere discriminatorio nei riguardi del passato, che nel caso specifico non colpirebbero solo degli uomini politici come egli ritiene, ma colpirebbero anche dei funzionari che avrebbero avuto l'unico torto di essere vissuti nel periodo del ventennio. Infatti, ad esempio, il ragioniere generale dello Stato fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione. Quindi colui che fu ragioniere generale durante il ventennio, se fosse accolta la proposta Cerabona, non potrebbe godere del beneficio. Ecco perchè io sono contrario; perchè mentre si ritiene di colpire un determinato settore, si escludono molte persone che hanno avuto il solo torto di nascere in un determinato periodo.

AMIGONI. Faccio osservare che all'articolo 7 abbiamo usato la stessa dizione che ora ci propone il Presidente per quanto si riferisce alle carte di libera circolazione. Non possiamo quindi in due articoli adottare diversi criteri.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato è un organo di carattere assolutamente tecnico, composto in gran parte di funzionari dello Stato e delle Ferrovie che non possono avere alcuna colpa se in periodo fascista si sono trovati ad avere determinate cariche amministrative.

MASSINI. Noi non abbiamo alcuna animosità contro i Consiglieri di amministrazione, funzionari che hanno fatto parte di quell'organismo prima e dopo il periodo fascista. Il nostro intendimento è di non concedere il beneficio a coloro che ne hanno fatto parte solo durante il ventennio.

CROLLALANZA. Qualcuno non ha potuto essere confermato perchè è andato in pensione.

CERABONA. Noi intendiamo escludere coloro che erano Consiglieri di amministrazione per motivi politici.

PRESIDENTE, *relatore*. Faccio rilevare che questi ricadono già sotto la norma delle disposizioni transitorie — articolo 22, lettera *b*) — che concerne coloro che siano stati colpiti dalle sanzioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1941, n. 159, cioè coloro che abbiano svolto rilevante attività fascista.

FOCACCIA. Osservo ancora che a far parte del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, si è chiamati per diversi titoli. Così alcuni sono funzionari delle Amministrazioni dello Stato, altri sono degli esperti. Ora gli esperti dopo sei anni cessano di far parte del Consiglio di amministrazione e non possono essere nuovamente nominati. Così io, che ho fatto parte del Consiglio di amministrazione in qualità di esperto, ho dovuto lasciare la carica per legge, nel 1939.

Se si volesse quindi escludere coloro che hanno fatto parte del Consiglio di amministrazione nel periodo fascista e poi non sono stati riconfermati, si commetterebbe un'ingiustizia. D'altra parte, essendoci la disposizione transitoria che esclude da qualsiasi beneficio coloro che hanno svolto attività fascista, non c'è motivo di apportare emendamenti in questa sede.

PRESIDENTE, *relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Cerabona tendente ad aggiungere al punto *d*), dopo le parole « ai Consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato » le altre « esclusi coloro che sono stati nominati in periodo fascista e non riconfermati successivamente ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

MASSINI. Il n. 2° mi sembra eccessivamente estensivo. Per una ragione di coerenza con le limitazioni che abbiamo invece deciso di adottare in altre parti del disegno di legge, non possiamo accettare una norma come questa.

PRESIDENTE, *relatore*. Gli accordi di scambio sono la base di questo tipo di concessione. Non c'è nessuna larghezza: le nostre famiglie che viaggiano, per esempio, sulla Milano-Nord usufruiscono di un biglietto gratuito in base appunto a questi rapporti scambievoli.

Poichè il senatore Massini non presenta una proposta formale di emendamento, metto in votazione l'intero articolo 11, quale risulta in seguito alle modificazioni testè approvate.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### TITOLO VI.

##### TRASPORTO DEL BAGAGLIO, DI MOBILIA E MASSERIZIE E DI SALME.

#### Art. 12.

Il trasporto gratuito del bagaglio è concesso:

1° secondo la misura, i limiti e le norme stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 5 e 7:

a) al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti, in carica ed usciti di carica;

b) al personale previsto dalla legge per il servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato per i trasporti;

c) al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ai Vice-direttori generali delle Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in carica ed usciti di carica;

d) ai Consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti in carica e usciti di carica;

e) al personale, in attività di servizio ed a riposo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

f) al personale, in attività di servizio ed a riposo dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) al personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonché ai cinque funzionari in attività di servizio, del Ministero del tesoro, di cui al precedente articolo 7, punto 2°, sub d);

h) al personale in attività di servizio e a riposo, della Avvocatura dello Stato;

i) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti che presta servizio in via continuativa, da almeno due anni, presso l'Ufficio di riscontro delle Ferrovie dello Stato;

2° al personale di Amministrazioni estere di trasporto, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'articolo 7, punto 3°, sub c), nei limiti di peso stabiliti dai detti accordi.

Faccio innanzi tutto presente che nelle lettere a) e b) è opportuno aggiungere, in analogia a quanto approvato precedentemente, il Ministro e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

CERABONA. Fra le altre categorie nell'articolo 12 si parla anche del personale a riposo dell'Avvocatura dello Stato e rispettive famiglie e del personale della Corte dei conti. Anche a questo proposito credo di riscontrare eccessiva larghezza.

Mi sembra eccessivo voler concedere il trasporto gratuito persino dei bagagli anche a persone che nulla hanno a che vedere con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Se poi si vuole concedere questa facilitazione perchè, per esempio, gli avvocati dello Stato curano le cause delle Ferrovie, allora bisognerà dare concessioni di questo genere a tutto il personale dello Stato, che, direttamente o indirettamente, lavora a sua volta per le Ferrovie.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. L'articolo 12 è una semplice appendice dell'articolo precedente. Se è gratuito il viaggio delle persone, non si capisce perchè non lo debba essere quello dei relativi bagagli.

Non è tale concessione che rovinerà l'Amministrazione delle ferrovie. La passività non deriva certo da queste concessioni.

CERABONA. Estendere queste concessioni anche all'Avvocatura dello Stato ed al personale della Corte dei conti solo perchè questi si interessano delle cause e controllano l'Amministrazione delle ferrovie, ci costringerebbe, torno a dire, a prendere in considerazione anche tutti gli altri impiegati dello Stato. Io pertanto insisto perchè siano soppresse le lettere g), h) ed i).

ANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Le ferrovie non vanno avanti solo per merito dei macchinisti e dei capi-stazione, ma anche per il lavoro di molti altri funzionari. Tra questi, gli avvocati dello Stato ed i funzionari della Corte dei conti. È solo di questi ultimi che trattano le lettere g), h) ed i).

PRESIDENTE, *relatore*. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento del senatore Cerabona, non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'intero articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

#### Art. 13.

Il trasporto gratuito e quello a tariffa ridotta del 50 per cento di mobilia e masserizie è concesso secondo i limiti e le norme stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge:

1° al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti;

2° al personale previsto dalla legge per il servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato per i trasporti;

3° al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ai Vice-direttori generali delle Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

4° al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

5° al personale dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

6° al personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti.

(*È approvato*).

#### Art. 14.

È ammesso, secondo le norme e i limiti stabiliti dal regolamento, il trasporto, gratuito e a tariffa ridotta del 50 per cento, delle salme delle persone indicate nel precedente articolo 13 e di quelle dei membri delle rispettive famiglie.

(*È approvato*).

### TITOLO VII.

#### DISPOSIZIONI DIVERSE.

#### Art. 15.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che siano rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze e biglietti di servizio alle persone che debbono viaggiare per speciali ragioni di Stato.

PORCELLINI. Mi pare inopportuno lasciare alla discrezionalità assoluta del Presidente del Consiglio questo giudizio delle « ragioni di Stato ».

PRESIDENTE, *relatore*. Non si tratta di una novità. Inoltre il testo proposto dalla Commissione è redatto in modo da rendere ben chiara la responsabilità del Presidente del Consiglio, il quale è da pensare che non concederà questi biglietti di servizio se non proprio per ragioni di Stato.

MASSINI. Che differenza c'è fra carta di libera circolazione per determinate percorrenze e biglietto di servizio?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. I biglietti di libera circolazione danno diritto al transito, per un determinato periodo di tempo, sull'intera rete o su determinate percorrenze, mentre i biglietti di servizio hanno valore per un solo viaggio.

MASSINI. In effetti questa concessione può dar luogo a degli abusi. Ma, visto che siamo stati già tanto larghi...

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Le larghezze maggiori sono previste per i Parlamentari.

MASSINI. Se un trattamento di favore è stato usato per qualcuno, si tratta proprio di tante categorie di impiegati che valgono molto meno di un eletto del popolo italiano. Per che cosa si fanno, poi, le leggi se non per adeguare l'assetto dello Stato alle nuove esigenze? Il clima di oggi è quello rappresentativo, mentre voi cercate tutte le maniere per fare entrare metà della popolazione italiana fra gli aventi diritto a queste concessioni, scartando quelli che veramente dovrebbero essere i preferiti, cioè i rappresentanti della Nazione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Per essi, senatore Massini, il riconoscimento c'è stato, ed ampio. Non si può ora negare un riconoscimento a chi lavora direttamente o indirettamente per le Ferrovie.

Mi si permetta piuttosto di richiamare l'attenzione della Commissione sul nuovo testo dell'articolo 15, che attribuirebbe al Presidente del Consiglio il potere di disporre liberamente del rilascio dei biglietti ferroviari. In realtà questo è compito dell'Amministrazione delle ferrovie, e, per essa, del Ministro dei trasporti. Più giustamente infatti il testo originario stabiliva che l'Amministrazione delle ferrovie rilasciava il biglietto; sia pure su proposta del Presidente del Consiglio, ciò che non toglieva certo la responsabilità del Presidente stesso, pur lasciando all'Amministrazione la gestione dei biglietti di viaggio.

SANMARTINO. È giusto che sia lasciata intera la responsabilità al Presidente del Con-

siglio, perchè non si tratta di trasporto di persona, ma di delicatissime ragioni di Stato.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. La valutazione delle ragioni di Stato resta sempre al Presidente del Consiglio, anche se chi rilascia il biglietto è amministrativamente il Ministero dei trasporti.

CERABONA. Una volta tanto posso essere d'accordo con l'onorevole Sottosegretario: non si deve togliere al Ministero dei trasporti questa che è una sua mansione, per ragioni evidenti di organicità di servizi. Le ragioni di Stato non saranno certo vagliate dal Ministro dei trasporti, ma dal Presidente del Consiglio che fa la richiesta.

CROLLALANZA. Siccome è il Presidente del Consiglio che decide, il testo proposto dal Governo non era concettualmente esatto, non trattandosi di una autorizzazione, ma di una richiesta all'Amministrazione delle ferrovie di rilasciare il biglietto. Ma anche il testo proposto dal relatore non sembra esatto, per le ragioni già illustrate. Secondo me il testo dovrebbe essere il seguente: « Su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono rilasciate », ecc. In tal modo si elimina anche il dubbio che il Ministro dei trasporti possa non rilasciare il biglietto, opponendosi così alla richiesta del Presidente del Consiglio.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Accetto questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Crollalanza, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto quindi ai voti l'intero articolo 15 che risulta così formulato: « Su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze e biglietti di servizio alle persone che debbono viaggiare per speciali ragioni di Stato ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).



## Art. 16.

Il Ministro per i trasporti, quando concorrono speciali circostanze, ha facoltà di concedere biglietti per l'uso gratuito di compartimenti riservati, per un solo viaggio, in numero non superiore a venti all'anno.

(È approvato).

## Art. 17.

Il Ministro per i trasporti ha facoltà di concedere, in casi particolari, biglietti gratuiti per un viaggio di andata e ritorno, in numero non superiore a trenta al mese.

(È approvato).

## Art. 18.

Ai Senatori della Repubblica ed ai Deputati al Parlamento, durante il mandato parlamentare, sono concessi, ai termini delle convenzioni di cui all'articolo 6, per ogni anno di ciascuna legislatura, otto biglietti di 1<sup>a</sup> classe e quattro di 2<sup>a</sup> classe, di andata e ritorno, nonchè ventuno buoni per il trasporto del bagaglio registrato, sei dei quali validi ognuno per 25 chilogrammi ed i rimanenti validi ognuno per 10 chilogrammi.

È inoltre accordato annualmente ai Senatori ed ai Deputati, in aumento alle concessioni di viaggio di cui sopra, un supplemento di quattro biglietti di 1<sup>a</sup> classe per il coniuge e di tre biglietti di 1<sup>a</sup> classe, di andata e ritorno, per ogni figlio convivente ed a carico.

Nel caso di coniugi entrambi Parlamentari, la concessione supplementare per i figli spetta ad uno solo dei coniugi.

Le concessioni di cui al presente articolo sono valide per la durata di anni due dalla data di emissione anche dopo la cessazione del mandato parlamentare e saranno valutate con una riduzione del 50 per cento sul prezzo di tariffa.

I biglietti di cui al presente articolo sono utilizzabili dalle persone, nominativamente indicate dal Parlamentare.

PORCELLINI. Vorrei avanzare una proposta di emendamento a questo articolo.

Al primo comma si dice che ai Senatori e ai Deputati sono concessi ogni anno otto biglietti

di prima classe e quattro di seconda classe, di andata e ritorno; poi al secondo comma si stabilisce un supplemento di quattro biglietti di prima classe per il coniuge, oltre a tre biglietti di prima classe per ogni figlio convivente ed a carico. In effetti, pertanto, l'Amministrazione delle ferrovie concede in tutto dodici biglietti di prima classe; per cui, invece di dire che otto sono a disposizione del Senatore o Deputato, che può farne quello che vuole, e quattro sono assegnati al coniuge, io proporrei di dire al primo comma « dodici biglietti », sopprimendo al secondo comma le parole « di quattro biglietti di prima classe per il coniuge e ». Ai fini pratici, è la stessa cosa; però lasciamo maggior libertà, a chi ne usufruisce, di utilizzarli come e quando vuole.

PRESIDENTE, *relatore*. Io non avrei alcuna difficoltà ad accogliere un emendamento di questo genere, anche perchè non porterebbe a nessuna variazione sostanziale.

## Presidenza

del Vice Presidente ROMANO DOMENICO

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Come rappresentante del Governo dichiaro che non posso accogliere l'emendamento proposto dal senatore Porcellini.

Faccio rilevare che in tanto c'è una concessione di quattro biglietti per il coniuge, in quanto si vuole, in sostanza, proprio tener conto del maggior carico familiare del Parlamentare. Non è possibile mettere sullo stesso piano e usare identico trattamento verso coloro che hanno moglie e quelli che invece non l'hanno. Di questo passo, allora, dovremmo abolire anche la concessione per i figli.

CANEVARI. Uno che non avesse moglie in casa, avrà qualcun altro per mandare avanti la famiglia.

CERABONA. Mi sembra che l'intransigenza del Governo sia fuori di luogo, perchè se è vero che la moglie ha diritto a viaggiare, è altrettanto vero che il Parlamentare che avrà dodici biglietti di prima classe a sua disposizione farà viaggiare la moglie quando

vuole. Inoltre, poichè la questione sembra sia impostata sul maggiore carico dell'ammogliato nei confronti del celibe, bisogna domandarci se veramente questa affermazione risponde a verità in tutti i casi, senza contare che c'è anche il vedovo che, per mandare avanti la sua famiglia, deve ben avere una qualche persona di fiducia, la quale evidentemente è a suo carico.

Nella precedente legislatura, alla Camera dei deputati, io proposi un emendamento alla legge per le locazioni tendente a far riconoscere gli stessi diritti della moglie ad una governante che avesse la direzione della casa. I giovani baldanzosi dell'altro ramo del Parlamento lo approvarono, ma poi i Senatori lo respinsero. Oggi accade la stessa cosa, cioè non si vuole concepire che lo scapolo o il vedovo abbia una governante.

Con queste considerazioni, io vorrei pregare il rappresentante del Governo di ritirare la sua opposizione all'emendamento del collega Porcellini.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. La Commissione è sovrana nelle sue decisioni, ma io, come rappresentante del Governo, non posso fare a meno di ribadire la dichiarazione che ho già fatto in merito allo emendamento del senatore Porcellini.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti la sostituzione, nel primo comma, della parola « otto », con l'altra « dodici », e la correlativa soppressione, nel secondo comma, delle parole: « di quattro biglietti di prima classe per il coniuge e »).

TERRAGNI. Essendo direttamente interessato a questa disposizione di legge, dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Chi approva tali modificazioni è pregato di alzarsi.

*(Sono approvate).*

VACCARO. Nel secondo comma propongo inoltre la soppressione delle parole « convivente ed a carico ».

CROLLALANZA. Esiste già il principio che uno dei dodici biglietti può essere dato anche al figlio non a carico; per cui giustamente il collega Vaccaro propone la soppressione di quelle parole che costituiscono semplicemente una limitazione della concessione. È mai possibile, che, dopo aver operato con criteri di larghezza, come è stato già accennato, in altri particolari settori, proprio nei nostri riguardi vogliamo essere così restrittivi e severi? In questa domanda, penso, si compendia lo spirito della proposta del collega Vaccaro.

PRESIDENTE. Allora uno che ha dieci figli viene ad avere trenta biglietti all'anno?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Lo spirito della disposizione di legge è questo: in tanto la concessione viene fatta al Parlamentare, in quanto il figlio è a suo carico.

CANEVARI. Il Parlamentare può sempre accontentare il figlio con uno dei dodici biglietti che gli sono assegnati.

VACCARO. Poco fa abbiamo deliberato di concedere un maggiore numero di biglietti anche ai vedovi ed ai celibi, i quali naturalmente li useranno a loro piacimento; vogliamo proprio ora negare questo notevole vantaggio ai nostri figli?, anche se sono grandi e non a nostro carico?

Per questa ragione insisto sul mio emendamento e chiedo all'onorevole Presidente di metterlo in votazione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Come rappresentante del Governo, dichiaro che faccio netta opposizione a questo emendamento che tende a creare una situazione di privilegio che finora non era stata mai sancita in alcuna disposizione di legge.

CAPPELLINI. Mi dichiaro favorevole allo emendamento del senatore Vaccaro.

VACCARO. All'inizio della discussione su questo disegno di legge, il quesito che ci siamo posti è stato il seguente: dobbiamo essere restrittivi nella concessione dei biglietti di viag-

gio o dobbiamo invece improntare la nostra decisione ad una certa larghezza? Ci siamo orientati in questo secondo senso, ed io non riesco a capire perchè quando si arriva a discutere dei vantaggi per i nostri figli, vogliamo ad ogni costo essere invece severi al massimo.

Per queste ragioni dichiaro di insistere sull'emendamento che ho proposto.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, procediamo alla votazione per parti separate del secondo comma dell'articolo 18.

Metto innanzitutto ai voti questo comma fino alle parole « per ogni figlio ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti le ultime parole di questo comma « convivente ed a carico », delle quali il senatore Vaccaro propone la soppressione. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Non sono approvate).

AMIGONI. È però evidente che anche se non conviventi od a carico, deve trattarsi di figli viventi; altrimenti, dalla dizione pura e semplice di questo secondo comma, anche i figli morti avrebbero diritto al biglietto!

PRESIDENTE. È evidente. Non facendosi altre osservazioni sugli ultimi tre commi dell'articolo 18, metto ai voti l'articolo nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 12,15.*

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari